



## COMUNE DI PARTINICO

Piazza Umberto I° civ. 3  
telefono 091/8913200 - fax 091/8781807  
ufficiocomune@comune.partinico.pa.it

### CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Via Mons. Domenico Mercurio n°1  
tel. 091/8782840-fax 091/8901336

## SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE

Via Mons. Domenico Mercurio n°1  
tel. 091/8905727-fax 091/8901336

# PIANO COMUNALE AMIANTO

LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2014 n° 10 – CIRCOLARE 22 LUGLIO 2015

Adottato dal **COMMISSARIO STRAORDINARIO** con i poteri della **GIUNTA MUNICIPALE**  
giusta **DELIBERAZIONE N°** **DEL**

Redatto da:

Isp.re Capo dott. Giuseppe Russo - Responsabile Servizio Comunale Protezione Civile  
Ass.te di P.M. Governanti Gioacchino - componente ufficio protezione civile



*(scritta sulla lapide a ricordo dei morti per amianto, a due passi dagli storici cantieri di Monfalcone)*

# INDICE

## 1. PREMESSA

## 2. NORMATIVA

- 2.1. Normativa Europea
- 2.2. Normativa Nazionale
- 2.3. Normativa Regionale

## 3. IL TERRITORIO COMUNALE

- 3.1. Limiti amministrativi
- 3.2. Localizzazione

## 4. OBIETTIVI DEL PIANO

- 4.1. Il primo obiettivo
- 4.2. Il secondo obiettivo
- 4.3. Il terzo obiettivo

## 5. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

## 6. CENSIMENTO E MAPATURA DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO

- 6.1. Considerazioni preliminari e definizione dei siti da censire
- 6.2. Modalità di acquisizione delle informazioni e sanzioni
- 6.3. Schede auto notifica

## 7. PROCEDURA DEGLI INTERVENTI

- 7.1. Procedure di bonifica previste in base al processo di valutazione
- 7.2. Interventi
- 7.3. Risultati del censimento in base alla classe di priorità
- 7.4. Dati per siti di proprietà comunale e/o pubblici
- 7.5. Dati per siti di proprietà di privati

## 8. FASI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DA PARTE DI PRIVATI

## 9. FLUSSO DELLE SEGNALAZIONI

## 10. INTERVENTI DI BONIFICA

### ALLEGATI:

Allegato A - schede di rilevamento presenza di amianto comprendente:

A1 - scheda di auto notifica per i soggetti proprietari di siti ed edifici, sia privati e pubblici

A2 - scheda di auto notifica per i soggetti imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto

A3 - scheda di segnalazione circa l'eventuale presenza di amianto ai fini della mappatura

A4 - scheda di rilevamento circa l'eventuale presenza di amianto ai fini della mappatura (categoria 1-2-4)

A5 - scheda di rilevamento circa l'eventuale presenza naturale di amianto (categoria 3)

Allegato B – elenco imprese iscritte all'albo nazionale gestori ambientali con sede in Sicilia

Allegato C – norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto legge 257/1992 e legge regionale 10/2014

Allegato D – registro regionale siciliano dei mesoteliomi

Allegato E – decreto 24.11.2003 individuazione della struttura del centro operativo regionale della Regione Siciliana

Allegato F – protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto

Allegato G – opuscolo “conoscere l'amianto”

Allegato H – avviso pubblico auto notifica

Allegato I – schede elaborate

Allegato L – cartografica dei siti con presenza di amianto

Allegato M – tabella censimento siti con MCA

## 1. PREMESSA

L'amianto o "asbesto" (conosciuto comunemente come *eternit*) è un minerale naturale a struttura microcristallina che si presenta sotto forma di fibre fini, incombustibili e suscettibili di tessitura. In greco Amiantos significa immacolato, ma anche incorruttibile, il termine asbesto equivale ad amianto ed in greco (Asbestos) significa inestinguibile "che non si spegne mai". La struttura fibrosa rende questo minerale molto resistente dal punto di vista meccanico, ma allo stesso tempo molto flessibile. Ha una buona resistenza termica, pur non essendo un materiale refrattario, può resistere a temperature molto elevate. L'amianto si trova in natura e viene estratto in miniera dove per successive frantumazioni della roccia che lo contiene, si ottiene la fibra purificata. Per le sue proprietà coibenti, sia per il calore sia per l'elettricità, l'amianto è stato lungamente impiegato in edilizia negli anni '50-'70 fino al 1994 soprattutto in strutture pubbliche come scuole, palestre, ospedali, stazioni. Gli usi più frequenti sono stati riscontrati nelle coperture e nelle facciate cieche dove si presenta in prodotti a base cementizia compatta che possono divenire pericolosi solo se in grado di rilasciare fibre a causa del degrado della base cementizia, un'evenienza questa purtroppo non molto remota a causa dell'esposizione agli agenti meteorici. L'amianto viene ritrovato anche in cassoni, serbatoi per l'acqua, in canne fumarie e camini, controsoffitti e coibentazioni di sottotetto, pannelli, divisori e tamponature, caldaie, stufe, forni ed elettrodomestici, coibentazione dei tubi del riscaldamento, pavimentazioni di vinil-amianto la cui diffusione soprattutto in scuole, ospedali, uffici, etc. si è avuta a causa del basso costo del materiale e della messa in opera estremamente veloce. In analogia rispetto all'edilizia pubblica e privata, anche i capannoni e l'impiantistica industriale è stata fortemente interessata dal diffuso utilizzo di materiali contenenti amianto. Per le coperture, pannellature e tamponature, come nell'edilizia privata a maggior ragione nell'edilizia industriale si è fatto un ampio ricorso al fibrocemento ed ai materiali contenenti amianto sia per motivazioni di ordine tecnico legate alle caratteristiche termo-meccaniche, che per ragioni economiche. In particolare le coperture più diffuse di insediamenti industriali erano rappresentate da lastre ondulate di cemento amianto. E' stato dimostrato che l'amianto, nelle varie tipologie commerciali presenta gravi rischi per la salute pubblica.




Fig.1

Infatti tutti i materiali e manufatti contenenti amianto, a causa della vetustà ed in assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, se inalate, provocano gravi patologie all'apparato respiratorio nonché neoplasie a carico di altri organi. Tali patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia intervallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni. Per tali motivi, accertati e confermati dalla scienza medica, tutti i materiali contenenti amianto sono stati banditi dal mercato con l'emanazione della legge n. 257/1992 e la stessa legge, tramite le regioni, prevedeva la predisposizione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dei siti inquinati. In ultimo con la legge regionale siciliana n°10 del 29 aprile 2014 sono state fornite indicazioni per l'adozione, sul territorio regionale della Sicilia, misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto, prevedendo un coordinamento tra le procedure di competenza dei rami dell'Amministrazione Regionale, dell'ARPA, delle ASP e degli Enti Locali. In tale contesto il ruolo dell'Ente locale è fondamentale, per la salute dei cittadini dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto, mediante il censimento su base locale, dei siti o edifici pubblici e privati in cui lo stesso è presente e la sua progressiva rimozione. Per conseguire tale risultato, i Comuni redigono e si dotano, ai sensi della lettera b) dell'art. 4 della legge regionale n.10 del 29.04.2014 di uno specifico "Piano Comunale Amianto".



Fig. 2

## 2. NORMATIVA

Al fine di dare indicazione riguardo la legislazione applicata per il presente Piano Comunale Amianto, di seguito viene esposto il quadro normativo vigente in materia. Tale quadro, evidenzia le principali norme per la protezione dai rischi per la salute associati all'esposizione dell'amianto, ed è rappresentato da alcune Direttive e da una serie di indicazioni fornite dall'Unione Europea nonché da un articolato quadro di disposizioni Nazionali e da norme Regionali.

### 2.1. Normativa Europea

Il Parlamento Europeo ha fornito una serie di indicazioni per intervenire sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto nonché ha definito varie prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente. Le tematiche trattate vengono di seguito elencate:

#### Direttive e Regolamenti

- Direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
- Direttiva CEE/CEEA/CE n. 477 del 19/09/1983 del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)
- Direttiva CEE/CEEA/CE n. 478 del 19/09/1983 del Consiglio del 19 settembre 1983 recante la quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

- Direttiva CEE/CEEA/CE n. 610 del 20/12/1985 del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
  - Direttiva CEE/CEEA/CE n. 217 del 19/03/1987 del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto
  - Direttiva CEE/CEEA/CE n. 659 del 3/12/1991 della Commissione del 3 dicembre 1991 che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)
  - Direttiva 1999/77/CE del 26/07/1999 della Commissione del 26 luglio 1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)
  - Decisione CEE/CEEA/CE n. 118 del 16/01/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione
  - Decisione CEE/CEEA/CE n. 573 del 23/07/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione
  - Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
  - Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti
  - Regolamento (CE) n. 801/2007 della Commissione del 6 luglio 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
  - Direttiva 2009/148/CE n. 148 del 30/11/2009 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
- Inoltre il Parlamento Europeo esorta l'UE ad elaborare modelli per il monitoraggio dell'amianto esistente negli edifici pubblici e privati, sui luoghi di lavoro, nei centri abitati e nelle discariche. Esorta inoltre l'UE ad effettuare un'analisi costi-benefici in relazione alla possibilità di mettere a punto, entro il 2028, un piano d'azione per la rimozione dell'amianto.

## 2.2. Normativa Nazionale

- Decreto legislativo 15 agosto 1991, n° 277 riguardante l'attuazione delle direttive n° 80/1107/CEE, n° 82/605/CEE, n° 83/477/CEE, n° 86/188/CEE e n° 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n° 212
- Legge n. 257 del 12 marzo 1992 (Legge quadro) riguardante principalmente la messa al bando dell'amianto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e vietando altresì la produzione di tutti i materiali o manufatti che lo contengono. Essa inoltre definisce i seguenti elementi:
  - a) istituisce la Commissione nazionale amianto
  - b) prevede specifiche disposizioni per il controllo delle imprese impegnate nell'attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento amianto
  - c) prevede l'emanazione di disciplinari tecnici per gli interventi di bonifica
  - d) prevede che le ditte che eseguono lavori attinenti bonifica e smaltimento devono inviare una

relazione tecnica alla Regione e all'ASP

e) prevede che ogni Regione approvi un piano di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto

f) prevede l'obbligo per tutti coloro che operano nello smaltimento dell'amianto di iscriversi all'albo delle imprese, alla sezione relativa allo smaltimento dei rifiuti

g) definisce i criteri per il finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva e per i benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati alla produzione di amianto.

Particolare attenzione è rivolta all'amianto in matrice friabile, individuato come a maggior rischio. Inoltre è previsto per i proprietari degli immobili l'obbligo di notificare alle USL la presenza di amianto in matrice friabile; le USL hanno il compito di effettuare l'analisi del rivestimento degli edifici e di istituire un registro con la localizzazione degli edifici con presenza di amianto floccato o in matrice friabile.

La legge quadro ha previsto diversi decreti di natura tecnica per definire, in relazione agli interventi di bonifica, i criteri di intervento, le procedure da adottare, i metodi di valutazione del rischio e le procedure di sicurezza.

● Circolare 17 febbraio 1993, n° 124976, "Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto";

● Il DPR 8 agosto 1994, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", affronta tematiche ambientali relative al censimento, alla bonifica e al controllo delle medesime attività. In particolare il decreto prevede disposizioni sui seguenti elementi:

a) censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto, delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e che svolgono attività di smaltimento e bonifica

b) predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti di estrazione

c) rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto

d) controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto

e) censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile.

Il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (ove il rilascio di fibre nell'aria è già in atto) o in matrice friabile è obbligatorio per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

Il censimento delle singole unità abitative private è dichiarato, dal medesimo DPR, facoltativo, ma a richiesta i privati possono essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso.

● DM 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n° 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", risulta un principale punto di riferimento e riguarda le strutture edilizie ad uso civile, commerciali o industriali, in cui sono in opera manufatti o materiali contenenti amianto. Esso contiene i principi per la valutazione del rischio, la sicurezza durante gli interventi di bonifica, le metodologie per le indagini di laboratorio, congiuntamente ad altri decreti successivi. In particolare il decreto stabilisce quali misure di sicurezza occorre adottare nelle bonifiche, quali siano gli obblighi per tutti i proprietari di immobili contenenti amianto (o per i responsabili dell'attività), di adottare un programma di controllo e manutenzione, quali siano le modalità di restituibilità degli ambienti dopo la bonifica, definendo criteri e valori limite

● Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 114 "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto"

● Circolare 12 aprile 1995, n° 7 "Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994"

● Decreto Ministeriale 26 ottobre 1995 "Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili"

- Decreto Ministeriale 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n° 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"”
- Decreto Ministeriale 12 febbraio 1997 “Criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto”
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”
- Decreto Ministeriale 11 marzo 1998 “Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica”
- Legge 24 aprile 1998 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997”
- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999 “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”
- Deliberazione 1 febbraio 2000 “Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto”
- Legge n. 93 del 23 marzo 2001 "Disposizioni in campo ambientale"
- D.M. 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”
- Piano nazionale amianto del 2013 contenente la “Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali”

### 2.3. Normativa Regionale

- Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995 “Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”, che dispone l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995 relativa a “Legge n. 257 del 27 marzo 1992. Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”. Tale Piano prevede tra l'altro il: “... censimento delle imprese che utilizzano amianto, delle imprese che svolgono attività di bonifica, degli edifici che presentano amianto libero o in matrice friabile”, le modalità di realizzazione del censimento, le tipologie di soggetti e di fattispecie oggetto del censimento stesso e le modalità secondo cui attuare il censimento per gli edifici privati
- Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 s.m.i. “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto”, che fornisce indicazioni per l'adozione, di misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto, prevedendo un coordinamento tra la procedure di competenza dei rami dell'Amministrazione Regionale, dell'ARPA, delle ASP e degli Enti Locali.
- Circolare del 22 Luglio 2015 “Linee guida per la redazione del Piano comunale amianto”, secondo cui i comuni provvedono entro tre mesi dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio “Piano comunale amianto” ed inoltre, provvederanno a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall'Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40% di quelle spettanti”.
- Legge 17 maggio 2016, n. 8 all'articolo n. 29 “Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di Piano comunale amianto e monitoraggio del rischio amianto”, vengono introdotte delle importanti modifiche alla Legge Regionale 29 aprile 2014, n. 10. Nello specifico, le modifiche apportate all'art. 4 riguardano l'obbligo di adozione per i comuni siciliani del Piano Comunale

Amianto entro tre mesi dall'adozione, da parte della Regione Sicilia, del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Altra modifica sostanziale riguarda l'articolo 5 della L. R. n. 10/2014 circa gli obblighi di auto notifica da parte di soggetti pubblici e privati per i quali l'obbligo di comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente va effettuata entro 120 giorni dall'adozione del predetto Piano.





Fig. 3

### **3. IL TERRITORIO COMUNALE**

Il territorio della città di Partinico, con superficie di circa Km<sup>2</sup>. 110,32 (dati ISTAT) si trova ubicata nella parte nord occidentale della Sicilia e ricade nella Tavoleta denominata Partinico del foglio n°249 III SE e III SO della Carta d'Italia dell'I.G.M. E' allocato in una altitudine di 175 m. sopra il livello del mare con punto di riferimento la Casa Comunale ed ha forma quadrilatera. La casa comunale si trova ad una latitudine di 38°05'46''N ed una longitudine di 0°39'45''E (rispetto Monte Mario).

#### **3.1 Limiti amministrativi**

Il territorio della città di Partinico confina con i Comuni di Borgetto, San Giuseppe, San Cipirello, Camporeale, Grisi-Monreale, Alcamo, Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Montelepre e Giardinello.

#### **3.2 Localizzazione**

La distanza itineraria dal capoluogo di provincia Palermo è di Km. 25 lungo la S.S. 186 e di Km. 40 lungo la A 20 e Km. 50 percorrendo la S.S. 113. La designazione secondo il sistema IGM quale punto di riferimento è 33 SUC 34.170.

### **4. OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO**

Il presente Piano Comunale Amianto è finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. Il piano è stato redatto secondo le Linee Guida di cui alla Circolare Presidenziale 22 luglio 2015 pubblicata nella GURS n. 32 Parte I del 7 agosto 2015 relativa alla L. R. 29 aprile 2014 n. 10 recante "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto". Per tale obiettivo generale, sono stati definiti alcuni obiettivi specifici e successivamente si sono definite una serie di azioni utili all'attuazione e alla realizzazione degli obiettivi prefissati così come riportato nel seguente diagramma:




Fig. 4

**4.1. Il primo obiettivo** del piano è quello di informare ed educare la collettività locale riguardo il rischio sanitario da amianto al fine di tutelare la salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto.

**4.2. Il secondo obiettivo** da perseguire è di "fotografare" la situazione del territorio comunale a mezzo censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. Viene fatto avviso pubblico rivolto sia ai privati che agli enti pubblici al fine di compilare le schede di auto notifica come stabilito dall'art. 5 comma 3 della L.R. 10/2014. L'obiettivo stabilisce inoltre ogni forma di prevenzione e repressione del fenomeno a mezzo personale appartenente le Forze di Polizia presenti nel territorio comunale.

**4.3. Il terzo obiettivo** del Piano consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 10/2014.

## 5. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

La sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze ambientali e sanitarie dovute dalla presenza di amianto è di fondamentale importanza. Si ritiene necessario ampliare adeguata conoscenza attraverso comunicazione ai cittadini tramite le scuole, le associazioni di volontariato etc. a mezzo specifico opuscolo da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente locale nonché da distribuire nelle scuole e nelle strutture pubbliche del territorio comunale. L'informazione rivolta ai cittadini dovrà stabilire 1) l'importanza della problematica dell'amianto e dei danni che provoca alla salute dell'individuo 2) conoscenza dei materiali contenenti amianto 3) la filiera di gestione di un bene contenente amianto, dalle fasi iniziali di verifica fino alla bonifica finale, resa obbligatoria sia ai privati che agli enti pubblici.

## 6. CENSIMENTO E MAPPATURA DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO

La Deliberazione della Regione Siciliana n°101 del 20 aprile 2015 stabilisce, fra l'altro, che con il D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 vengono sanciti i criteri per il censimento e la mappatura per la "individuazione e determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente" a mezzo di due fasi come di seguito:

### PRIMA FASE

**INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEI SITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI AMIANTO NELL'AMBIENTE NATURALE O COSTRUITO**

### SECONDA FASE

**SELEZIONE DEI SITI INDIVIDUATI NEI QUALI E' ACCERTATA LA PRESENZA DI AMIANTO NELL'AMBIENTE NATURALE O COSTRUITO, TALE DA RENDERE NECESSARI INTERVENTI DI BONIFICA URGENTI**

In accordo con le previsioni di cui all'allegato "A" al D.M. n. 101 del 2003, il censimento dei siti con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) presenti nel territorio comunale stabilisce una ricerca riguardo le seguenti categorie di ricerca:

categoria 1		impianti industriali dismessi o attivi
categoria 2		edifici pubblici e privati
categoria 3		presenza naturale
categoria 4		presenza di amianto derivante da attività antropica

Fig. 5

Per ciascuna delle suddette categorie, si è tenuto conto delle diverse tipologie così come di seguito indicato:

<b>CATEGORIA 1</b> <b>Impianti industriali attivi o dismessi</b>
<u>Impianti di lavorazione dell'amianto</u> impianti nei quali l'amianto era utilizzato quale materia prima nell'amianto del processo produttivo
<u>Impianti non di lavorazione dell'amianto</u> impianti nei quali l'amianto è o era presente negli impianti all'interno dei macchinari, tubazioni, servizi etc.

Fig. 6

Gli impianti da considerare urgenti sono quelli definiti nell'allegato B) lett. A) del D.P.R. 8 agosto 1994. Vengono esclusi gli impianti ed edifici costruiti dopo il 1994.

**CATEGORIA 2**  
**Edifici Pubblici o Privati**

**Scuole di ogni ordine e grado**

Ospedali e case di cura

**Uffici della pubblica amministrazione**

Impianti sportivi

Grande distribuzione commerciale

Cinema, teatri, sale convegni

Biblioteche

Luoghi di culto

**Edifici residenziali**

**Edifici agricoli e loro pertinenze**

Edifici industriali e loro pertinenze

Fig. 7

**CATEGORIA 3**  
**Presenza naturale**

Ammassi rocciosi caratterizzati dalla presenza di amianto, dovranno essere evidenziate:

- attività estrattive, in coltivazione o dismesse di lavorazione di rocce e minerali con presenza di amianto
- attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali senza presenza di amianto in aree indiziate per l'amianto

Fig. 8

**CATEGORIA 4**  
**Altra presenza di amianto da attività antropica**

Evidenziazione di **aree territoriali** omogenee ad elevata diffusione dell'utilizzo e/o smaltimento di materiali contenenti amianto con riferimento soprattutto al dato indicativo sulla quantità di materiali contenenti amianto derivante dal Censimento Amianto. Il dato quantitativo viene riferito alla popolazione presente nell'area ed a rischio di esposizione

Fig. 9

I dati fondamentali per la mappatura dei vari siti con presenza di amianto vengono stabiliti dall'elenco di cui alla lettera B) del D.M. n°101/2003.

## 6.1. Considerazioni preliminari e definizione dei siti da censire

Le indagini da effettuare sul territorio, mirate ad individuare la presenza di amianto in particolari siti, dovrà tenere conto della percentuale di pericolosità stabilita in base alla tipologia di presenza dell'amianto.

Infatti i materiali contenenti amianto, si distinguono in **Friabili e Compatti**.



Fig. 10

Sono friabili i materiali che possono facilmente sbriciolarsi o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. Fortunatamente queste tipologie di materiali costituiscono la minore percentuale, circa il 10%, e sono quelli più pericolosi in assoluto per la maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria.

Sono compatti quei materiali duri che possono sbriciolarsi o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani etc.). Questa tipologia è la più diffusa in percentuale, circa il 90%, ed un esempio tipico sono le lastre ondulate in cemento amianto che costituiscono e costituiscono ancora oggi le coperture in fabbricati pubblici e privati.

La mappatura dei vari siti rappresenta la prima fase per l'applicazione del presente Piano Comunale Amianto. La seconda fase è caratterizzata dalla elaborazione dei dati ed è evidente che i siti che presentano materiali friabili sono quelli che necessitano interventi urgenti.

Tale censimento e successiva mappatura, riguarda la rilevazione della presenza di materiali contenenti amianto in:

- a) edifici pubblici e privati
- b) impianti a pressione
- c) attività antropica, cioè da attività svolta dall'uomo nell'ambiente che lo modifica e lo inquina

- a) In generale riguardo gli edifici pubblici e privati, la varietà dei siti è certamente molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel decreto. Infatti sono ricomprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali, le case di cura, gli uffici della pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, la grande distribuzione commerciale, i cinema, i teatri, le sale convegni, le biblioteche, etc. La categoria degli edifici privati costituisce da

- sola circa 70-80% del totale dei siti con presenza di amianto. Infatti l'amianto è presente sotto forma di coperture, pannelli prefabbricati, canne fumarie, tubazioni e serbatoi.
- b) Gli impianti a pressione dovrebbero comprendere tutti i generatori e i recipienti a pressione soggetti a controllo periodico da parte dei servizi delle ASP. In generale, tutte le forme di prodotti e materiali contenenti amianto non trattati nel punto precedente.
  - c) La presenza di amianto da attività svolta dall'uomo sull'ambiente, detta antropica, riguarda essenzialmente gli impianti di smaltimento definitivo e i depositi abusivi in più occasioni riscontrati da organi di Polizia Giudiziaria che svolgono compiti di accertamenti ambientali sul territorio.

## 6.2. Modalità di acquisizione delle informazioni e sanzioni

Il censimento dei siti avverrà attraverso modalità e tecniche diverse. Una prima individuazione dei siti, con presenza di materiale contenente amianto, è stata di già eseguita attraverso l'attività della polizia giudiziaria al fine di accertare siti all'esterno del centro urbano comunale spesso oggetto di discariche abusive. Tale analisi ha stabilito l'accertata presenza di amianto in ben 15 siti, tutti in periferia del territorio comunale con evidente stato di abbandono di materiali da parte di ignoti (nota prot. 4872/2014). La restante parte di territorio, sarà analizzata attraverso apposite azioni da intraprendere da parte del Comune stesso, così come previste dalle linee guida giusta deliberazione di Giunta Regionale n°101 del 20 aprile 2015. Intanto, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 10/2014 si è provveduto a stabilire specifico "Avviso" (nota prot. 4979/2014) con obbligo di redazione delle schede c.d. di auto notifica, avviso rivolto **1)** ai soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti mezzi di trasporto manufatti e materiali con presenza di amianto nonché **2)** a tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto. L'avviso di cui sopra non ha stabilito alcun riscontro da parte dei cittadini, comunque l'ente comune a mezzo di tecnico comunale del settore ambiente ha redatto n°29 schede riguardo la presenza di amianto in edifici e siti di proprietà comunale e n°2 schede riguardo siti con presenza di amianto di proprietà di privati. Le suddette schede stabiliscono informazioni per una valutazione iniziale da cui dedurre la necessità o meno di successivi accertamenti e/o integrazione di dati, inoltre stabiliscono indicazioni obbligatorie ed utili per gli obiettivi di cui al presente piano comunale amianto e per la redazione dello stesso. A tale riguardo stante la pubblicazione delle "linee guida per la redazione del piano comunale amianto" emanate con circolare del 22 luglio 2015 pubblicate nella GURS n° 32 del 07/08/2015 e stante la comunicazione da parte dell'Ufficio Amianto – Servizio 6 del D.R.P.C. della Regione Siciliana giusto prot. 7117 del 7 febbraio 2017 che, in breve, pone la riapertura dei termini per la redazione dei piani comunali amianto nonché la presentazione da parte dei cittadini delle c.d. "schede di auto notifica sulla presenza di amianto", per quanto sopra riportato è stato redatto specifico avviso di riapertura termini per la presentazione da parte dei cittadini e degli enti pubblici delle schede di auto notifica giusto prot. 1865/P.M. del 08.04.2017 e prot. n. 1720 del 24.04.2017/A.P.. Le schede di auto notifica di cui all'art. 5 della L.R. 10/2014 stabiliscono informazioni per la valutazione iniziale da cui dedurre la necessità o meno di successivi accertamenti e/o integrazione dei dati di già avuti. Sono previste successive ricerche sul territorio con l'ausilio della Polizia Municipale e del personale tecnico appartenente al Settore Ambiente per individuare ulteriori siti a rischio e rintracciare i soggetti inadempienti (pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto, nonché ai soggetti imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto). A tali soggetti verrà irrogata la sanzione prevista dalla legge n° 257 del 27 marzo 1992 art. 15 e contestualmente verrà inoltrata la lettera con richiesta di compilazione della scheda di auto notifica.

### 6.3. Schede auto notifica

Le schede di auto notifica pervenute al protocollo del Comune di Partinico da parte dei privati e le schede redatte dal tecnico comunale riguardo siti ed edifici di proprietà dell'ente vengono riassunte nella seguente tabella:

<b>schede auto notifica redatte da parte di privati</b>				
numerazione	Protocollo	data	Ditta	Ubicazione
082054000028	2610/P.M.	16.05.2017	OMISSIS	c.da S. Carlo
082054000019	2518/P.M.	12.05.2017	OMISSIS	Via Mazzini, 71

<b>schede redatte dal tecnico comunale</b>				
numerazione	protocollo	data	ditta	Ubicazione
082054000001	1046/P.M.	27.02.2017	Scuola Media Archimede	V.le Regione 30
082054000002	1046/P.M.	27.02.2017	Ist. Comp.vo Ten. La Fata	Via Marconi 01
082054000003	1046/P.M.	27.02.2017	Scuola Casa del Fanciullo	Via Libertà 01
082054000004	1046/P.M.	27.02.2017	Scuola Elem. Papa G.P. II	Via Fogazzaro
082054000005	1046/P.M.	27.02.2017	Scuola Materna Collodi	Via S. Savarino
082054000006	1046/P.M.	27.02.2017	Ist. Comp.vo Ninnì Cassarà	Via Valguarnera
082054000007	1046/P.M.	27.02.2017	Scuola Media Privitera	Via P.pe Umberto
082054000008	1046/P.M.	27.02.2017	Scuola Elem. Magg. Guida	Via Zito
082054000009	1046/P.M.	27.02.2017	Scuola M. (Zona Sanitaria)	Via P.pe Umberto
082054000010	1046/P.M.	27.02.2017	Scuola M. Giovanni XXIII	Via P.Mattarella
082054000011	1046/P.M.	27.02.2017	Scuola Materna (ex ONMI)	Via Ungaretti
082054000012	1046/P.M.	27.02.2017	Scuola Elementare Mirto	c.da Mirto
082054000029	1046/P.M.	27.02.2017	Istituto IPPA	c.da Bosco F.ria
082054000013	1046/P.M.	27.02.2017	Strada Comunale	c.da Carrozza
082054000014	1046/P.M.	27.02.2017	Strada Provinciale	S.P.81
082054000015	1046/P.M.	27.02.2017	Strada Provinciale	S.P.39
082054000016	1046/P.M.	27.02.2017	Strada Provinciale	S.S. 113-S.P.122
082054000017	1046/P.M.	27.02.2017	Strada Comunale	c.da Baronìa
082054000030	1046/P.M.	27.02.2017	Piscina Comunale	Via Mulini
082054000018	1046/P.M.	27.02.2017	Strada Comunale	Ex Stradella ESA
082054000020	1046/P.M.	27.02.2017	Case Popolari – ex IACP	P.zza S.G. Magno
082054000021	1046/P.M.	27.02.2017	Case Popolari – ex IACP	P.zza S.G. Magno
082054000022	1046/P.M.	27.02.2017	Case Popolari – ex IACP	P.zza S.G. Magno
082054000023	1046/P.M.	27.02.2017	Case Popolari – ex IACP	P.zza S.G. Magno
082054000024	1046/P.M.	27.02.2017	Case Popolari – ex IACP	P.zza S.G. Magno
082054000025	1046/P.M.	27.02.2017	Case Popolari – ex IACP	Via Palestrina
082054000026	1046/P.M.	27.02.2017	Edificio confiscato	Via Foscolo
082054000027	1046/P.M.	27.02.2017	Palazzo Comunale	P.zza Umberto I°
082054000031	1046/P.M.	27.02.2017	Edificio ex Pretura	Via Mon.Mercurio

Fig. 11

Utilizzando i dati contenuti nelle schede di auto notifica i relativi siti sono stati riportati nella planimetria Google Earth Pro (vedi allegato "L" cartografia).

Il censimento dei siti ha stabilito una mappatura che nel grafico viene rappresentata come di seguito:








CENSIMENTO DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO		SIMBOLOGIA
CATEGORIA 1	<b>IMPIANTI INDUSTRIALI ATTIVI O DISMESSI</b>	
	-Impianto di lavorazione dell'amianto -Impianto di non lavorazione dell'amianto	
CATEGORIA 2	<b>EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI</b>	
	a) <u>Scuole di ogni ordine e grado</u> b) Ospedali e case di cura c) <u>Uffici della pubblica amministrazione</u> d) Impianti sportivi e) Grande distribuzione commerciale f) Istituti penitenziari g) Cinema, teatri, sale convegni h) Biblioteche i) Luoghi di culto j) <u>Edifici residenziali e edilizia popolare</u> k) Edifici agricoli e loro pertinenze l) Edifici industriali e loro pertinenze  - Reti idriche interrate e non	   
CATEGORIA 3	<b>PRESENZA NATURALE</b> - nel territorio comunale risulta assente	
CATEGORIA 4	<b>ALTRA PRESENZA DI AMIANTO DA ATTIVITA' ANTROPICA</b>	
	- impianti di smaltimento definitivo - depositi abusivi riscontrati e segnalati	
	<b>C.F. = canna fumaria - S = Serbatoio - C = Copertura</b>	

Fig. 12



## 7. PROCEDURA DEGLI INTERVENTI

### 7.1. Procedure di bonifica previste in base al processo di valutazione

La bonifica può essere svolta secondo le seguenti metodologie:

- Incapsulamento superficiale con vernici speciali
- Confinamento
- Rimozione



Fig. 13 **incapsulamento**



Fig. 14 **confinamento**



Fig. 15 **rimozione**

## Incapsulamento

L'incapsulamento è una tecnica che ha una buona efficacia se realizzata su materiali contenenti amianto in discreto stato di conservazione e prevede il trattamento verniciante di tali materiali con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto e a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Il materiale contenente amianto, anche se messo in sicurezza, permane nell'edificio e conseguentemente vi è la necessità di prevedere un programma di controllo, manutenzione e verifica dell'efficacia dell'incapsulamento. L'eventuale successiva rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato risulta più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. Le caratteristiche dei prodotti incapsulanti da utilizzare nei diversi metodi di bonifica sono indicate al DM 20 agosto 1999.

## Confinamento

Il confinamento consiste nell'installazione di una barriera che isola fisicamente l'area inquinata dalle zone limitrofe, costruita con materiali resistenti agli urti. Attraverso un preventivo trattamento incapsulante viene risolto il problema del rilascio di fibre all'interno della zona confinata. Anche per questo sistema occorre sempre un programma di controllo e manutenzione e verifica dell'efficacia delle barriere confinanti realizzate che vanno mantenute in buone condizioni.

## Rimozione

La rimozione rappresenta la soluzione che elimina definitivamente ogni potenziale fonte di inquinamento di amianto. Consiste nella rimozione dei materiali contenenti amianto ed il loro trasferimento in apposite discariche. Le operazioni di rimozione, comportano un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente e di conseguenza devono essere condotte secondo rigide procedure, salvaguardando quanto più possibile l'integrità del materiale.

## **7.2 Interventi**

Acquisiti i dati, sulla localizzazione dei siti con presenza di amianto, sulla quantità presenti, sullo stato di usura, ma soprattutto sulla tipologia, ovvero se è presente in forma friabile o compatta, verrà avviato un programma di interventi che prevede la rimozione, il trasporto, lo stoccaggio e il conferimento all'impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14 della L. R. n. 10/2014. Tale programma di interventi per la rimozione dell'amianto, verrà aggiornato annualmente e trasmesso all'Ufficio Amianto Regionale al fine di ottenere i finanziamenti previsti dall'art. 10 della legge 10/2014. Nelle more l'ente comune nella redazione di bilancio darà corso alla previsione delle somme per gli interventi di maggiore necessità. I criteri che definiscono le modalità per la determinazione delle classi di priorità sono stabilite a mezzo tipologia di materiale contenente amianto, presenza di confinamento, accessibilità, destinazione d'uso pubblica o privata come da scheda seguente:




Diagramma di flusso per la determinazione delle classi di priorità

Fig. 16

### 7.3. Risultati del censimento in base alla classe di priorità

Per le 5 Classi di Priorità sono stati riportati il numero dei siti censiti e le relative quantità in mq. e in Kg.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MCA E BONIFICA				
CLASSE PRIORITA'	CLASSE 1	N° 1 SITI CENSITI	MQ 3	<b>Kg/mq 51</b>
	CLASSE 2	N° 27 SITI CENSITI	MQ 1701	<b>Kg/mq 28.917</b>
	CLASSE 3	N° 1 SITI CENSITI	MQ 58	<b>Kg/mq 986</b>
	CLASSE 4	N°---- SITI CENSITI	MQ -----	<b>Kg/mq -----</b>
	CLASSE 5	N° 2 SITI CENSITI	MQ 1830	<b>Kg/mq 31.110</b>

Fig. 17

Il censimento eseguito, con le modalità descritte in precedenza, ha permesso di individuare, ad oggi n° 31 **siti** che presentano, verosimilmente, la presenza di cemento amianto. L'estensione areale delle coperture e degli altri manufatti diverse delle coperture, contenenti cemento amianto, sommate caso per caso, raggiunge circa **3592 mq**; tale parametro, rapportato alla popolazione residente, dà luogo a valori di circa **0,113 mq/abitante** (ab. 31796).

Per quanto riguarda le **classi di priorità**, si fa rilevare che è stata riscontrata la presenza di friabile nel **sito censito ricadente nella classe 1 di c.da Carrozza**

- N. **1** siti censiti ricadono in **classe 1** per una superficie di **3** mq pari al **0,08 %** sul totale
- N. **27** siti censiti ricadono in **classe 2** per una superficie di **1701** mq pari al **47,36 %** sul totale
- N. **1** siti censiti ricadono in **classe 3** per una superficie di **58** mq pari al **1,61 %** sul totale
- N. .... siti censiti ricadono in **classe 4** per una superficie di ..... mq pari al ..... % sul totale
- N. **2** siti censiti ricadono in **classe 5** per una superficie di **1830** mq pari al **50,95 %** sul totale

### 7.4. Dati per i siti di proprietà comunale e/o pubblici

Dai dati complessivi sono stati estrapolati quelli per i **siti di proprietà comunale** i quali vengono riassunti nella seguente tabella:

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MCA E BONIFICA PER I SITI DI PROPRIETA' COMUNALE			
CLASSE DI PRIORITA'			
	CLASSE 1 n° 1	siti censiti	mq. <b>3</b>
	CLASSE 2 n° 25	siti censiti	mq. <b>1576</b>
	CLASSE 3 n° 1	siti censiti	mq. <b>58</b>

	CLASSE 4 n° ---	siti censiti	mq. -----
	CLASSE 5 n° 2	siti censiti	mq. <b>1830</b>
	<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>mq. 3467</b>

### 7.5. Dati per i siti di proprietà di privati

Dai dati complessivi sono stati estrapolati quelli per i **siti di proprietà di privati** i quali vengono riassunti nella seguente tabella:

<b>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MCA E BONIFICA PER I SITI DI PROPRIETA' DEI PRIVATI</b>			
<b>CLASSE DI PRIORITA'</b>			
	CLASSE 1 n°	siti censiti	mq.
	CLASSE 2 n° 2	siti censiti	mq. 125
	CLASSE 3 n°	siti censiti	mq.
	CLASSE 4 n°	siti censiti	mq.
	CLASSE 5 n°	siti censiti	mq.
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>125</b>

### 8. FASI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DA PARTE DI PRIVATI

I privati proprietari di siti e di immobili, con presenza di amianto hanno l'obbligo di comunicare all'A.R.P.A. territorialmente competente ed al Comune di Partinico, a mezzo scheda c.d. auto notifica, i dati relativi alla presenza di amianto. *La violazione dell'obbligo di comunicazione determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 comma 4 della legge 27 marzo 1992 n° 257 che va da un minimo di euro 2.582,20 ad un massimo di euro 5.164,57.*

Inoltre tutti i privati proprietari di siti e di immobili hanno l'obbligo di verificare e valutare periodicamente le condizioni di conservazione del manufatto edilizio e di adottare gli eventuali provvedimenti che si rendono necessari. In base alla tipologia di manufatto e stato di conservazione devono provvedere ad eseguire due tipologie di attività:

- bonifica, con o senza rimozione
- manutenzione e controllo cadenzato del materiale

La valutazione della qualità dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita secondo le disposizioni del D.M. 6 settembre 1994. In particolare occorre stabilire se il materiale è classificabile come:

- integro non suscettibile di danneggiamento
- integro suscettibile di danneggiamento
- danneggiato in area non estesa
- danneggiato in area estesa (la bonifica è necessaria)

Per procedere alle attività di bonifica, il proprietario deve incaricare società iscritte all'albo dei Gestori dei rifiuti (vedi allegato "B"). Questa deve predisporre un Piano di Lavoro, prima dell'inizio di lavori di bonifica o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto. I piani di lavoro per lo smaltimento (ai sensi del D. Lgs 81/08 - Capo III) devono essere trasmessi direttamente all'Azienda Sanitaria competente per territorio, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'Azienda Sanitaria può richiedere particolari prescrizioni per le operazioni di bonifica. Al termine dei lavori è opportuno che il proprietario sia in possesso della documentazione di fine lavori.

## 9. FLUSSO DELLE SEGNALAZIONI

Le attività di censimento eseguite per la redazione del Piano Comunale Amianto potranno essere integrate anche attraverso le segnalazioni da parte dei singoli cittadini che attivano il flusso delle segnalazioni a mezzo compilazione di scheda come in allegato al presente piano. Inoltre il piano dovrà essere aggiornato ogni anno con la redazione di scheda riassuntiva finale da trasmettere all'A.R.P.A. ed all'Ufficio Amianto Servizi 6 del Dipartimento Regionale Protezione Civile della Regione Siciliana. E' previsto che le associazioni di volontariato aventi i requisiti di cui all'art. 12 della L.R. 29.04.2014 possono segnalare via web attività di censimento o altro mezzo.

## 10. INTERVENTI DI BONIFICA

Obiettivo principale del presente piano è di ridurre gradualmente sino ad annullare ogni fattore di rischio indotto dall'amianto presente nel territorio comunale tutto. Pertanto iniziando a determinare entità, qualità e tipologia del materiale si intende procedere ad una graduale bonifica del territorio dai materiali con amianto. Da una indagine dei costi per la rimozione, la movimentazione, il confezionamento, il trasporto e lo smaltimento presso centri di stoccaggio del materiale contenente amianto si definisce quale cifra per mq. la somma di euro 27,00. Pertanto dalle risultanze del presente piano, che di certo deve essere aggiornato ogni anno alla data del 31 dicembre, risulta censito materiale contenente amianto pari a mq. 3592 di cui 3467 mq. in siti di proprietà comunale e mq. 125 in siti di proprietà di privati. Pertanto la somma necessitante ai fini della bonifica totale è pari ad euro 96.444,00 di cui euro 93.069 per i siti di proprietà comunale ed euro 3.375 per i siti di proprietà dei privati. Dovendo stabilire una graduale azione di interventi si prevede, per l'annualità 2018, di stanziare nel bilancio economico finanziario dell'ente comune la somma pari ad euro 20.000 al fine di rimuovere circa mq.1000 di M.C.A. e di prevedere negli anni seguenti una somma maggiore da reperire da eventuali sanzioni pecuniarie elevate per la omessa auto notifica a mezzo delle previste schede per la segnalazione e rimozione di M.C.A. da parte dei privati, sanzione di cui all'art. 15 comma 4 della legge 257/1992 che va da un minimo di euro 2.528,20 ad un massimo di euro 5.164,57 .

## CONCLUSIONI

Con la redazione del presente **Piano Comunale Amianto**, il Comune di Partinico ha raggiunto il **primo obiettivo** che era quello di stabilire una mappatura generale dei siti e degli edifici con presenza di amianto e di fornire adeguata informazione ai cittadini riguardo il pericolo derivante dalla presenza di amianto nel nostro territorio ed incentivare la sottoscrizione delle schede di auto notifica. Il **secondo obiettivo** da perseguire è quello di attivare controlli mirati a scoraggiare l'abbandono di materiale con amianto a mezzo l'applicazione della sanzione pecuniaria ad opera delle forze di polizia presenti nel territorio. Il **terzo obiettivo** consiste nella programmazione degli

interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti e siti contenenti amianto come ribadito al punto 10 del presente piano stabilendo indispensabile il contributo regionale previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 10/2014 per la eliminazione definitiva di M.C.A. presente nel territorio comunale che di certo è di gran lunga superiore a quanto ad oggi censito.